

## ASSOCIAZIONE VIOTTOLI

Via Martiri del XXI, 86 - 10064 Pinerolo (TO)  
codice fiscale n° 94539410012

### REGISTRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

#### *Verbale di Assemblea ordinaria n.2 del 29 settembre 2020*

In data 29 settembre 2020 alle ore 21 si è riunita in forma telematica, secondo quanto previsto dal DL 17 marzo 2020, n.18, art.73 c.4 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, l'Assemblea ordinaria dell'Associazione Viottoli per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche dello Statuto ai sensi ai sensi dell'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017 (adeguamento alle nuove disposizioni inderogabili e di introduzione clausole che escludono l'applicazione di disposizioni derogabili);
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art.19 dello Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, dott. SALES Paolo che, constatata la presenza di n. 25 soci aventi diritto di voto (identificati a mezzo conoscenza personale) su n. 31 soci iscritti all'Associazione, nelle persone dei sigg. Luciana Bonadio, Carla Galetto, Franco Galetto, Paolo Sales, Angelo Ciraci, Maria Del Vento, Domenico Ghirardotti, Giuseppe Pavan, Bartolomeo Sales, Silvia Giordano, Maria Luigia Bruno, Ugo Petrelli, Luciano Fantino, Caterina Pavan, Paola Bertozzi, Maria Capitani, Doranna Lupi, Angela Morero, Eliana Martoglio, Maria Galetto, Alvar Berlanda, Gianni Bolognesi, Mariella Suppo, Carla Cavaglià, Mario Sbardellotto, dichiara l'Assemblea validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art.19 e chiama a svolgere le funzioni di Segretaria della seduta la sig.ra GALETTO Carla.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e prende la parola procedendo alla lettura delle proposte di modifica dello Statuto dell'Associazione di cui al primo punto all'ordine del giorno.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.


L'Assemblea, all'unanimità, delibera la modifica dello Statuto sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente, esaurito così l'ordine del giorno e null'altro essendovi su cui deliberare, dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 23.30 dopo aver redatto, letto ed approvato il presente verbale.

Il Presidente



La Segretaria



# **Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale**

## **“ASSOCIAZIONE VIOTTOLI APS”**

### **DEFINIZIONI E FINALITÀ**

#### **Articolo 1**

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, “ASSOCIAZIONE VIOTTOLI APS” (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Pinerolo (TO), via Martiri del XXI, 86.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei Soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario, nonviolento, pacifista, ecologista, antirazzista, antitotalitario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori/trici, associati/e, lavoratori/trici e collaboratori/trici, amministratori/trici ed altri/e componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Condividendone le finalità, aderisce all'associazione e rete associativa nazionale “ARCI APS”, adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

#### **Articolo 2**

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e Soci/e, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'Associazione:

- la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (e-Inclusion);
- la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;
- la promozione di un approccio di genere nell'Associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti/e, la lotta ad ogni forma di discriminazione e di violenza;



- l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza, la promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a livello nazionale, dell'Unione Europea e internazionale;
- l'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate, alla corruzione e agli abusi di potere, anche attraverso l'uso sociale dei beni confiscati;
- l'affermazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;
- l'impegno per un movimento di cittadinanza mondiale, la costruzione di pratiche di solidarietà e cooperazione tra comunità, anche a livello internazionale; la costruzione di relazioni e reti per l'affermazione della giustizia sociale e la globalizzazione dei diritti umani;
- la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione dei/delle cittadini/e, come parte integrante del diritto di associazione;
- la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, di identità di genere, della libertà di orientamento sessuale della tutela delle diversità linguistiche, dell'antiproibizionismo;
- la promozione della laicità, quale fondamento dello Stato di Diritto e principio di democrazia, difesa del pari diritto e riconoscimento della libertà di coscienza, rivendicando la separazione tra la sfera politica e quella religiosa e l'autonomia decisionale dello Stato nei confronti di ogni condizionamento ideologico, morale o religioso che ne potrebbe compromettere o limitare l'azione;
- la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura;
- la promozione di una società aperta e multiculturale, fondata sul pluralismo delle differenze, dove diversità e interculturalità siano una risorsa. La promozione del protagonismo e dell'autorganizzazione dei/delle migranti e delle minoranze;
- il ripudio della guerra e l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della ricerca della soluzione nonviolenta dei conflitti, l'azione politica per il disarmo, la riconversione industriale bellica e la riduzione delle spese militari;
- l'impegno a favore della realizzazione di una società ecosostenibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema, dell'economia circolare e della giustizia climatica, l'architrova di una società e di un'economia sostenibile; la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale;
- la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio.

### **Articolo 3**

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei/delle propri/e associati/e, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, formative o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;
- formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei/delle migranti;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei/delle consumatori/trici e di utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare l'Associazione si propone di

- curare la redazione e l'edizione di libri e testi nonché di pubblicazioni periodiche e multimediali anche attraverso le moderne reti telematiche; la realizzazione di materiale audio e video o altro supporto tecnologicamente idoneo atti a soddisfare le esigenze di conoscenza e di partecipazione dei/delle Soci/e, della cittadinanza, delle istituzioni e delle forze sociali e alla diffusione delle proprie attività;
- costruire un collegamento fra comunità, gruppi e singole persone interessati ad una esperienza di liberazione umana e di ricerca di fede;
- promuovere ed organizzare:
  - rassegne, festival, manifestazioni, spettacoli, concerti, proiezioni, mostre;
  - incontri tematici, conferenze, convegni, dibattiti e attività informative e formative;

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione. In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/alle Soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS. L'Associazione potrà esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come



individuare dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

#### **Articolo 4**

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/dalle propri/e associati/e. La qualità di volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/alle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

### **I/LE SOCI/E**

#### **Articolo 5**

Il numero dei/delle Soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale o di genere, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa. I/Le minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Agli/alle aspiranti Soci/e sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di Socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli/le aspiranti Soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

#### **Articolo 6**

E' compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti Soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o nel caso in cui ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine,

l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

#### **Articolo 7**

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti/e gli/le associati/e.

La partecipazione dei/le Soci/e all'elaborazione e gestione dei programmi e delle attività sarà motivo di massimo impegno da parte degli organi direttivi del sodalizio quale fondamentale metodo associativo, teso ad aumentare continuamente sia la partecipazione e la democrazia interna che, soprattutto, la sua presenza nella realtà sociale esterna.

Per questo in ogni sede deve essere garantita piena libertà di espressione sulle questioni all'ordine del giorno, favorito il dibattito e il confronto delle idee, garantito il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e religiose di ciascuno, rispettata la manifestazione, anche pubblica, di dissensi sulle decisioni prese, assicurata la circolazione di tutte le informazioni. La pubblicità delle informazioni è garantita in appositi spazi preposti all'interno dei locali dell'Associazione o spazi telematici nei tempi e modi definiti dall'eventuale regolamento o da altre norme deliberate dal Consiglio Direttivo.

I/Le Soci/e hanno diritto a:

- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti/e componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e secondo le modalità eventualmente previste dal regolamento;
- approvare le modifiche allo Statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i/le Soci/e che siano iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

#### **Articolo 8**

Il/la Socio/a è tenuto/a a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti; la quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del/la Socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e Soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;



- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei Soci;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

In mancanza di un regolamento sul tesseramento si fa riferimento al regolamento del Comitato territoriale ARCI APS di riferimento.

### **Articolo 9**

La qualifica di Socio/a si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo e trascorsi i successivi trenta giorni, comporta la decadenza dell'associato/a senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul Libro dei Soci.

La perdita della qualifica di associato/a comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione, sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un/a associato/a, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

### **Articolo 10**

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/la socio/a, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei/le suoi/e Soci/e;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;

- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- l'arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente Statuto.

#### **Articolo 11**

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso noto al/la Socio/a con comunicazione scritta. Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. 10, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al/alla Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva.

### **PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE**

#### **Articolo 12**

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali. Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Articolo 13**

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle Soci/e;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;

ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

#### **Articolo 14**

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei Soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS.



Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.  
La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

### **Articolo 15**

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

È fatto divieto di dividere, anche in forme indirette, gli eventuali utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori/trici, associati/e, lavoratori/trici e collaboratori/trici, amministratori/trici e altri/e componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

## **ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Articolo 16**

Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo.

È organismo di garanzia e controllo:

- il Collegio dei Sindaci revisori.

Gli organismi durano in carica quattro anni e i/le componenti sono rieleggibili. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai/alle Consiglieri/e possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'associazione entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei Soci.

Tramite regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione a distanza mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato/a che partecipa e vota.

### **Articolo 17**

Partecipano all'Assemblea generale dei Soci tutti/e i/le Soci/e che siano iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei Soci, abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione (quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima) e l'ordine del giorno, da inviare ai/lle Soci/e tramite posta

elettronica, posta ordinaria o sistemi di messaggistica istantanea di cui sia possibile verificare l'effettiva ricezione, almeno quindici giorni prima.

#### **Articolo 18**

L'Assemblea generale dei Soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un quinto dei/le Soci/e aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

#### **Articolo 19**

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei/le Soci/e con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/le intervenuti/e. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/le presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 20.

Ciascun associato/a dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un/a altro/a associato/a, conferendo allo/a stesso/a delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

#### **Articolo 20**

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei/le Soci/e, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei/le Soci/e con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/le partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei/le Soci/e aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 31.

#### **Articolo 21**

L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione, dal/la Vicepresidente o da un/a socio/a eletto/a dall'Assemblea stessa. Il/la presidente dell'Assemblea propone un/a segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/le Soci/e presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i/le componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.



In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti/e i/le Soci/e. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea vincolano tutti/e i/le Soci/e, quand'anche assenti o dissenzienti.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del Segretario che li firma insieme al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della Sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei/le Soci/e per la consultazione.

## **Articolo 22**

L'Assemblea generale dei Soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:

- a) elegge e revoca i/le componenti degli organi sociali;
- b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre Soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla Legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- h) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

## **Articolo 23**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci, ed è composto da un minimo di 5 a un massimo di 11 consiglieri/e eletti/e fra i/le Soci/e. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni e i/le suoi componenti sono rieleggibili.

I/Le componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (cause di ineleggibilità e di decadenza).

L'Assemblea che procede all'elezione determina preliminarmente il numero di/delle Consiglieri/e in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

## **Articolo 24**

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non Soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di

specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

## **Articolo 25**

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il/la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi e in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile. Cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sovrintende a tutte le attività dell'Associazione;
- il/la Vicepresidente: coadiuva il/la Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il/la Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il/la Presidente; presiede il Consiglio in assenza del/della Presidente e del/della Vicepresidente.
- il/la Tesoriere/a: tiene la cassa, redige i bilanci e cura gli aspetti di carattere economico.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente, Segretario o Tesoriere è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un/una nuovo/a incaricato/a all'interno dei/delle propri/e componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un/a componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 28 dello Statuto.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i/le suoi/sue componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

## **Articolo 26**

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei Soci della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni della stessa ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione fatti salvi quelli che la Legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- convocare l'Assemblea dei Soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13



c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento; sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- deliberare circa l'ammissione dei/delle Soci/e (può delegare allo scopo uno/a o più Consiglieri/e);
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/delle Soci/e;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

#### **Articolo 27**

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal/dalla Presidente o, in caso di sua assenza, dal/dalla Vicepresidente o, in assenza di entrambi, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal/dalla Presidente ogni tre mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri/e.

La convocazione è inoltrata per iscritto, tramite posta elettronica o sistemi di messaggistica istantanea di cui sia possibile verificare l'effettiva ricezione, con tre giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei/delle Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/delle Consiglieri/e e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei/delle presenti; in caso di parità di voti, la delibera si considera non approvata. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a Consigliere/a.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/delle Soci/e che richiedano di consultarlo.

#### **Articolo 28**

I/le Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il/la Consigliere/a che, ingiustificatamente, non si presenta a tre riunioni



consecutive, decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà del/della Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio, mediante comunicazione scritta al/alla Presidente e dallo/a stesso/a riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il/la Consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/dalla Socio/a risultata/o primo/a escluso/a all'elezione del Direttivo; diversamente la prima Assemblea dei Soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i/le nuovi/e eletti/e rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei/delle componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei/le Consiglieri/e. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

### **Articolo 29**

Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione. Le cariche di Consigliere/a e Sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai/alle componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno/a dei/delle componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile, i/le restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci. I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel Libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/delle Soci/e che richiedano di consultarlo.

### **Articolo 30**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:



- potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

## **NORME DI SCIoglIMENTO**

### **Articolo 31**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei/delle presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei/le Soci/e aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei/delle presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le Soci/e del patrimonio residuo.

## **DISPOSIZIONI FINALI**


### **Articolo 32**

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello Statuto nazionale di "ARCI APS", del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

Il Presidente



La Segretaria



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPT01 UT PINEROLO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1891  
ATTO PRIVATO SERIE 3  
STIPULATO IL 29/09/2020 REGISTRATO IL 14/10/2020  
NUMERO ELENCO ATTI 3001891

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE:  
ID. TELEMATICO: TTB20L001891000CC

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO  
N.ORD. COD.FISC.  
1 - 94539410012

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE	
1	001	- 8000 ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMO	
		VALORE DICHIARATO :	0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI:	1